



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 26 aprile 2024
(OR. en)

9188/24
PV CONS 18
ECOFIN 495

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Economia e finanza)
12 aprile 2024

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 8415/24.

2. Approvazione dei punti "A"

a) Elenco non legislativo

8422/24

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento succitato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione. Le dichiarazioni relative a tali punti figurano nell'addendum.

b) Elenco legislativo (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

8423/24

Economia e finanza

1. Aumento del capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo



7539/24 + COR 1
PE-CONS 50/24
+ COR 1
ECOFIN

Adozione dell'atto legislativo

approvato dal Coreper, parte seconda, del 10.4.2024

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 212 TFUE).

Giustizia e affari interni

2. Direttiva relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione



8473/24
PE-CONS 95/23
+ COR 1
JAI

Adozione dell'atto legislativo

approvato dal Coreper, parte seconda, del 10.4.2024

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 83, paragrafo 1, e articolo 1, TFUE). A norma dei protocolli pertinenti allegati ai trattati, la Danimarca non ha partecipato alla votazione.

3. **Direttiva riguardante il recupero e la confisca dei beni**  8464/24
Adozione dell'atto legislativo PE-CONS 3/24
approvato dal Coreper, parte seconda, del 10.4.2024 JAI

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 82, paragrafo 2, articolo 83, paragrafi 1 e 2 e articolo 87, paragrafo 2, TFUE). A norma dei protocolli pertinenti allegati ai trattati, la Danimarca e l'Irlanda non hanno partecipato alla votazione.

4. **Revisione della direttiva sul permesso unico**  8450/2/24 REV 2
Adozione dell'atto legislativo + ADD 1
approvato dal Coreper, parte seconda, del 10.4.2024 PE-CONS 93/23
JAI

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, con il voto contrario dell'Ungheria e della Finlandia e l'astensione della Repubblica ceca, dell'Estonia e della Croazia, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b), TFUE). A norma dei protocolli pertinenti allegati ai trattati, la Danimarca e l'Irlanda non hanno partecipato alla votazione. Una dichiarazione relativa a questo punto figura nell'allegato.

Ambiente

5. **Direttiva che modifica la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali e la direttiva del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti**  8200/2/24 REV 2
Adozione dell'atto legislativo + REV 2 ADD 1
approvato dal Coreper, parte prima, del 10.4.2024 PE-CONS 87/23
+ COR 1 (sl)
ENVI

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, con il voto contrario dell'Italia e l'astensione della Bulgaria, dell'Austria e della Romania, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 192, paragrafo 1, TFUE). Le dichiarazioni relative a questo punto figurano nell'allegato.

6. **Regolamento relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali**  8202/24
PE-CONS 101/23
ENVI
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal Coreper, parte prima, del 10.4.2024

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 192, paragrafo 1, TFUE).

Energia

7. **Revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione)**  8083/2/24 REV 2
+ ADD 1 REV 2
PE-CONS 102/23
ENER
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal Coreper, parte prima, del 10.4.2024

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, con il voto contrario dell'Italia e dell'Ungheria e l'astensione della Cechia, della Croazia, della Polonia, della Slovacchia e della Svezia, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 194, paragrafo 2, TFUE). Le dichiarazioni relative a questo punto figurano nell'allegato.

Trasporti

8. **Regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le interruzioni e i periodi di riposo nel settore del trasporto occasionale di passeggeri**  8204/1/24 REV 1
PE-CONS 30/24
TRANS
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal Coreper, parte prima, del 10.4.2024

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, con l'astensione dell'Austria, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 91, paragrafo 1, TFUE).

9. **Decisione per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada**  8209/24
Adozione dell'atto legislativo PE-CONS 27/24
approvato dal Coreper, parte prima, del 10.4.2024 TRANS

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 91, articolo 100, paragrafo 2 e articolo 192, paragrafo 1, TFUE).

10. **Regolamento per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada**  8207/24
Adozione dell'atto legislativo PE-CONS 26/24
approvato dal Coreper, parte prima, del 10.4.2024 TRANS

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 91 e articolo 100, paragrafo 2, TFUE).

Mercato interno e industria

11. **Regolamento sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7)**  7568/24 + ADD 1
Adozione dell'atto legislativo PE-CONS 109/23
approvato dal Coreper, parte prima, del 10.4.2024 + REV 1 (hu)
MI

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, con il voto contrario della Danimarca e l'astensione dell'Austria e dell'Irlanda, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 114 TFUE). Una dichiarazione relativa a questo punto figura nell'allegato.

Attività non legislative

- | | | |
|----|---|---------|
| 3. | Attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza | |
| | a) Valutazione intermedia | |
| | <i>Scambio di opinioni</i> | |
| | b) Conclusioni | 8294/24 |
| | <i>Approvazione</i> | |
| 4. | Conseguenze economiche e finanziarie dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina | |
| | <i>Scambio di opinioni</i> | |
| 5. | Preparazione della riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 del 17 e 18 aprile 2024 e delle riunioni annuali dell'FMI: | |
| | a) Mandato dell'Unione europea | 8534/24 |
| | b) Dichiarazione al Comitato monetario e finanziario internazionale (IMFC) | 8535/24 |
| | <i>Approvazione</i> | |
| 6. | Varie | |
| | Attività della Procura europea (in particolare in relazione alle frodi in materia di IVA) | 8800/24 |
| | <i>Presentazione da parte della Procura europea</i> | |



Prima lettura



Punto basato su una proposta della Commissione

Dichiarazioni relative ai punti "A" legislativi di cui al documento 8423/24

Punto 4 dell'elenco dei punti "A": **Revisione della direttiva sul permesso unico**
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"L'Ungheria desidera sottolineare il suo apprezzamento per gli sforzi compiuti dalle presidenze per giungere a un compromesso politico adeguato sulla rifusione.

Tuttavia, riteniamo essenziale che gli Stati membri possano decidere liberamente chi può entrare nel loro territorio per lavorare, a quali condizioni e con quali procedure di ammissione, tenendo conto delle diverse realtà economiche, geografiche, culturali e sociali.

Purtroppo, su alcuni elementi chiave ci si è allontanati troppo dal mandato del Consiglio e il testo di compromesso non lascia agli Stati membri un margine di manovra sufficiente, il che in alcune situazioni mette a rischio la stessa applicabilità pratica. Le competenze nazionali dovrebbero essere mantenute al fine di garantire che le decisioni possano rispondere in modo flessibile alle esigenze del mercato del lavoro, ma questo spirito è stato sacrificato a favore di un rapido compromesso.

Gli Stati membri hanno raggiunto un accordo ragionevole sul periodo obbligatorio in relazione al primo datore di lavoro e sul periodo di disoccupazione consentito, il che protegge i datori di lavoro nazionali e riduce i rischi per la sicurezza interna. Riteniamo che gli emendamenti proposti dal Parlamento all'articolo 11 compromettano tali risultati.

Pur riconoscendo gli sforzi delle presidenze, per i motivi summenzionati l'Ungheria non può sostenere l'adozione."

Punto 5 dell'elenco dei punti "A": **Direttiva che modifica la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali e la direttiva del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti**
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA

"L'Austria desidera ringraziare la presidenza per i lavori svolti sulla direttiva relativa alle emissioni industriali (IED).

Per quanto riguarda la revisione della direttiva IED, l'Austria ritiene fondamentale che le norme ambientali non debbano subire alcun deterioramento.

L'Austria si astiene, dal momento che il testo attuale non sembra sufficientemente ambizioso dal punto di vista ambientale e, allo stesso tempo, contraddice gli sgravi amministrativi attualmente richiesti nel settore agricolo, in particolare nel settore dell'allevamento di suini.

L'Austria auspica che la relazione di valutazione della direttiva IED riveduta da parte della Commissione europea comporti anche un ulteriore sviluppo della protezione dell'ambiente in termini di prevenzione delle emissioni, tenendo conto nel contempo della riduzione degli oneri amministrativi."

DICHIARAZIONE DI DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, PAESI BASSI E GERMANIA RELATIVA ALL'ALLEVAMENTO DI BOVINI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA IED

"La direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (IED) è uno strumento estremamente importante per prevenire e controllare l'inquinamento generato dalle grandi installazioni industriali e zootecniche e, pertanto, la sua efficace revisione è fondamentale per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo, compreso l'obiettivo "inquinamento zero", nonché gli obblighi globali in materia di riduzione delle emissioni di ammoniaca e di gas a effetto serra.

In quest'ottica, ci rammarichiamo del fatto che, nel testo di compromesso finale, l'allevamento di bovini — ossia la principale fonte di emissioni di ammoniaca e metano del settore agricolo — sia escluso dall'ambito di applicazione della direttiva. Includere anche solo l'1 % dei maggiori allevamenti di bovini industriali contribuirebbe a una riduzione significativa delle emissioni di ammoniaca e metano. Accogliamo pertanto con favore il fatto che la Commissione valuterà entro il 2026 come affrontare al meglio le emissioni generate dall'allevamento di bovini, tenendo conto della gamma di strumenti disponibili e delle specificità del settore. Speriamo vivamente che la tale relazione spiani la strada all'inclusione dell'allevamento di bovini nell'ambito di applicazione della direttiva e garantisca quindi parità di condizioni nell'UE."

Punto 7 dell'elenco dei punti "A":

Revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione)

Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DELLA CROAZIA

"La Repubblica di Croazia mantiene l'impegno volto a conseguire gli obiettivi della neutralità climatica fatte salve le ambizioni stabilite nella proposta legislativa. Accogliamo con favore l'inserimento delle disposizioni relative alla ristrutturazione degli edifici danneggiati da calamità naturali, che rivestono particolare importanza per la Repubblica di Croazia data la ricostruzione successiva ai terremoti del 2020.

Tuttavia, nutriamo forti riserve in merito al testo definitivo della proposta e non siamo convinti che la proposta di rifusione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia garantirà che gli ambiziosi obiettivi stabiliti siano adeguatamente conseguiti; pertanto ci asteniamo dall'adozione dell'atto.

La Repubblica di Croazia ritiene che la rifusione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia debba indicare chiaramente che l'obiettivo della direttiva è conseguire un parco immobiliare nazionale decarbonizzato al fine di conseguire un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050, poiché non sarà possibile ristrutturare tutti gli edifici secondo le norme relative all'edificio a emissioni zero; per alcuni edifici soddisfare tale norma non è tecnicamente possibile o economicamente fattibile. Il raggiungimento della norma relativa all'edificio a emissioni zero dovrebbe essere un obiettivo indicativo.

Desideriamo sottolineare che non mettiamo in questione le ambizioni stabilite per le norme minime di prestazione energetica per edifici non residenziali. La rifusione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia contiene disposizioni relative alla ristrutturazione degli edifici danneggiati da calamità naturali, grazie alle quali l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sarà più tollerabile per la Repubblica di Croazia di quanto sarebbe nell'ambito di un orientamento generale. Tali disposizioni offriranno anche una certa flessibilità in merito all'approccio da adottare da parte degli Stati membri colpiti da calamità naturali in futuro. Tuttavia, la Repubblica di Croazia non ritiene ancora adeguatamente stabilito il sistema generale di promozione della ristrutturazione energetica degli edifici non residenziali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, mediante norme minime di prestazione energetica, e ritiene alcuni elementi della proposta non fattibili né pragmatici.

La Repubblica di Croazia ha difeso sistematicamente l'introduzione di un approccio alternativo alle norme minime di prestazione energetica per edifici non residenziali (secondo i principi dell'approccio fondato sulla traiettoria per edifici non residenziali), che permetterebbe di adattare significativamente le priorità di ristrutturazione alle circostanze nazionali senza ridurre l'ambizione.

Desideriamo inoltre segnalare che la definizione di ristrutturazione profonda di cui all'articolo 2 non è basata chiaramente sul risparmio energetico e permette condizioni di finanziamento favorevoli per le ristrutturazioni che non sono realmente ristrutturazioni profonde.

La Repubblica di Croazia può sostenere le disposizioni dell'articolo 14 sulla mobilità sostenibile dei nuovi edifici ma ritiene che le disposizioni relative agli edifici esistenti siano troppo esigenti e difficili da attuare."

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"L'Ungheria sostiene la transizione verso la neutralità climatica e, a tal fine, è impegnata ad adottare misure efficaci che tengano conto della fattibilità sotto il profilo economico e sociale e garantiscano la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e l'accessibilità economica dei prezzi dell'energia.

Nello stesso tempo nutriamo preoccupazione riguardo all'obbligo di installare energia solare negli edifici, al divieto a breve termine di sussidi per le caldaie a gas naturale e agli obiettivi di riduzione del consumo energetico negli edifici residenziali a breve termine. Riteniamo che le disposizioni della direttiva imporranno all'Ungheria un onere economico e sociale sproporzionato, che gli obiettivi non possano essere conseguiti in modo efficace sotto il profilo dei costi e che i termini stabiliti non possano essere rispettati.

Desideriamo sottolineare che per l'accelerazione della decarbonizzazione del parco immobiliare entro il 2040 occorrerà tenere debitamente conto delle specificità e delle diverse posizioni di partenza dei singoli Stati membri.

Date le preoccupazioni suddette, l'Ungheria non può appoggiare il testo di compromesso finale."

DICHIARAZIONE DI MALTA

"Malta mantiene pienamente l'impegno volto a realizzare le ambizioni dell'Unione in materia di clima ed energia. Malta ritiene che i legislatori abbiano raggiunto il miglior compromesso possibile nella rifusione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia e, in tal senso, ne sostiene l'adozione.

Malta osserva, tuttavia, che l'attuazione della direttiva comporterà diverse sfide, non da ultimo di natura tecnica ed economica, al fine di conseguire gli obiettivi concordati. Sarà molto difficile ristrutturare tutti gli edifici per soddisfare le norme relative agli edifici a emissioni zero. Inoltre, la fattibilità tecnica e la redditività economica di alcuni tipi di edifici, tra cui gli alberghi, le case di riposo per anziani e gli edifici di media e grande altezza, per citare alcuni esempi, sono molto basse anche con un investimento ottimizzato al massimo in termini di costi nelle misure di efficienza energetica.

L'attuazione dell'installazione obbligatoria di energie rinnovabili solari in tutte le abitazioni non residenziali esistenti inciderà anche sui requisiti giuridici e di pianificazione, il che potrebbe comportare limiti riguardo al luogo in cui possono essere installate a causa di problemi di proprietà, dell'uso dello spazio aereo nonché della densità di sviluppo, che costituisce un problema particolare nelle zone urbane di conservazione."

DICHIARAZIONE DELLA POLONIA

"La Repubblica di Polonia conviene che l'efficienza energetica, compreso il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, riveste un'importanza fondamentale quale strumento per conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni, migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, ridurre la dipendenza dell'Unione europea dalle importazioni di combustibile e proteggere i clienti finali.

La Polonia apprezza l'atteggiamento costruttivo dei partecipanti ai negoziati sulla direttiva volto a trovare soluzioni più realistiche. Tale modo di procedere, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative al teleriscaldamento, le definizioni utilizzate e i requisiti previsti per gli edifici, si è discostato dalle soluzioni iniziali più restrittive che la Polonia non accettava. La Polonia apprezza i compromessi raggiunti tenendo conto sia della fattibilità tecnica che della redditività economica.

Allo stesso tempo, la Polonia rileva un rischio elevato legato al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella nuova direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, in particolare per quanto riguarda l'ammmodernamento degli edifici in senso lato. Occorre sottolineare che, a parere della Polonia, i livelli di ambizione complessivi proposti non tengono pienamente conto della loro fattibilità e della crisi economica in corso, durante la quale l'efficienza energetica dovrebbe essere realizzata in primo luogo ricorrendo alle misure più efficaci sotto il profilo dei costi. Nelle sue posizioni, la Repubblica di Polonia ha più volte evidenziato che obiettivi eccessivamente elevati, che non tengono conto delle caratteristiche individuali delle economie degli Stati membri, possono avere in ultima analisi effetti economici negativi.

La Polonia ritiene pertanto che gli obiettivi concordati e le misure da adottare per conseguirli superino il livello di fattibilità e siano quasi impossibili da realizzare, tenuto conto delle circostanze nazionali della Polonia, della struttura della sua economia, del suo bilancio energetico e delle possibilità a disposizione delle sue comunità. Siamo fermamente convinti che sia impossibile conseguire gli obiettivi in materia di nuovi risparmi in modo efficace sotto il profilo dei costi (non vi è dubbio che il sostegno finanziario a titolo dei fondi europei costituirà un importante contributo al raggiungimento degli obiettivi, ma rimarranno enormi rischi per quanto riguarda la disponibilità di materiali da costruzione, la manodopera e gli aumenti dei prezzi a seguito dei programmi di ammodernamento forzato).

Tuttavia, la Polonia si adopererà per raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico, mantenendo rigorosamente la posizione secondo cui le misure adottate non devono mettere a repentaglio la sussistenza e il benessere delle famiglie e delle imprese."

DICHIARAZIONE DELLA SLOVACCHIA

"Con la presente dichiarazione, la Repubblica slovacca si astiene dalla votazione sulla rifusione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia.

La Repubblica slovacca riconosce l'importanza della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia per il processo di decarbonizzazione del parco immobiliare entro il 2050 e la necessità di accelerare ristrutturazioni socialmente eque ed efficienti in termini di costi che salvaguardino il tenore di vita dei cittadini.

Tuttavia, la Repubblica slovacca ritiene che l'ambizione della traiettoria di cui all'articolo 9 della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) sia troppo elevata in termini di ritmo e di tempo, in particolare per il parco immobiliare residenziale, considerando che il parco immobiliare residenziale è occupato in modo predominante dai proprietari. Tale ambizione potrebbe avere gravi conseguenze sociali. La Slovacchia si oppone a richieste irragionevoli di ristrutturazione associate al regime di sanzioni per i proprietari delle abitazioni.

La Repubblica slovacca nutre serie preoccupazioni in merito alla prevista eliminazione graduale delle caldaie a combustibili fossili da parte delle famiglie entro il 2040, data la necessità di salvaguardare l'approvvigionamento energetico per il riscaldamento per le famiglie.

La Repubblica slovacca sostiene fermamente un approccio paritario alla diffusione di tutte le tecnologie delle energie rinnovabili disponibili negli edifici.

Ciononostante, la Repubblica slovacca intensificherà ulteriormente gli sforzi per mobilitare le fonti finanziarie dei proprietari delle abitazioni e gli incentivi loro destinati per realizzare ristrutturazioni energetiche, nel rispetto dei diritti fondamentali."

DICHIARAZIONE DELLA SVEZIA

"Gli edifici svolgono un ruolo importante nei sistemi energetici e quindi nella transizione energetica. La Svezia accoglie con favore l'ambizione di migliorare la prestazione energetica degli edifici nell'UE affinché il settore contribuisca all'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica entro il 2050.

Nel corso dei negoziati, la Svezia si è espressa contro requisiti eccessivamente dettagliati che non tenessero sufficientemente conto delle diverse condizioni nazionali. Tale approccio non solo sarebbe inefficiente in termini di costi, ma potrebbe comportare conseguenze economiche di vasta portata e non volute per le singole famiglie e le singole imprese.

La Svezia apprezza i miglioramenti apportati al testo finale, compresa la possibilità per gli Stati membri di tenere conto degli sforzi iniziali e di una quota già bassa di utilizzo di energia fossile nel settore dell'edilizia residenziale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2.

La Svezia si rammarica che le disposizioni relative all'energia solare siano ancora poco chiare e troppo dettagliate. La Svezia registra un basso irraggiamento solare durante i mesi invernali, quando la domanda di energia è più elevata.

La Svezia è pienamente impegnata a realizzare una transizione verde sia a livello nazionale che nell'UE."

Punto 11
dell'elenco dei
punti "A":

Regolamento sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7)

Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DELL'IRLANDA

"Oltre ad essere rilevante e complesso, il fascicolo relativo all'Euro 7 ha ripercussioni dirette e immediate sull'ambiente, sulla qualità dell'aria e sulla salute pubblica all'interno dell'Unione. Riconosciamo il lavoro scrupoloso svolto dalle presidenze svedese e spagnola, al pari dell'impegno dei nostri colleghi del Parlamento europeo, per giungere a un accordo equilibrato ed equo che tenga conto delle diverse preoccupazioni degli Stati membri.

Per l'Irlanda — così come per molti dei nostri colleghi — l'introduzione tempestiva di norme aggiornate era una priorità. L'Irlanda si compiace del fatto che il Consiglio e il Parlamento abbiano proceduto rapidamente alla votazione ai fini dell'adozione del compromesso concordato in sede di trilogia, fornendo in tal modo un certo grado di certezza al settore e garantendo l'entrata in vigore in tempi brevi di prescrizioni più rigorose per i veicoli stradali nuovi. Ciò contribuirà, anche se in misura limitata, a proteggere la qualità dell'aria e, per estensione, la salute e il benessere di tutti i cittadini dell'Unione.

Ciononostante, il compromesso raggiunto in sede di trilogia non soddisfa le ambizioni ragionevoli e realizzabili indicate nella proposta originaria della Commissione, né tiene conto delle preoccupazioni espresse dall'Irlanda e da altri Stati membri durante i negoziati. In ultima analisi, le norme Euro 7 non obbligheranno i costruttori a limitare in modo significativo le emissioni diverse dalla CO₂ dei veicoli stradali. Pur non opponendoci all'adozione definitiva dell'atto, la nostra posizione generale non è cambiata e ci asterremo dal voto.

L'Irlanda continuerà a collaborare in modo proattivo con la Commissione e i colleghi degli altri Stati membri nel corso della procedura di comitato per fare in modo che il diritto derivato tenga il passo con gli sviluppi tecnologici e rimanga competitivo e resiliente. Continueremo a fare appello all'industria automobilistica affinché la nostra posizione di leader del mercato per veicoli puliti e verdi sia mantenuta."
